



Roma,

Protocollo:

COMUNICATO UFFICIALE N.144

144/1

La Commissione Accordi Economici, nella riunione tenuta a Roma il 18 Dicembre 2014, accertati gli adempimenti previsti dalla normativa vigente ed esaminati gli atti, ha assunto le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Sigg.:Avv.Fabio GALLI – Presidente; Avv.Vincenzo STELLA –Vice Presidente
Avv.Francesco CARUSO;Avv.Carlo GRECO;Avv.Roberta LI CALZI; Dr.Paolo MAGRELLI;Dr.Ermanno
MAROTA;Avv.Davide PALLOTTINO;Dr.Salvatore VENTORINO; Componenti;
Sig.Enrico CIUFFA Segretario

1)RICORSO DEL CALCIATORE Gianmarco MASCOLO/F.C.REAL SM HYRIA

Con reclamo inoltrato a mezzo raccomandata a.r. in data 25.09.2014 tanto alla società controinteressata quanto alla Commissione Accordi Economici, il sig. Gianmarco Mascolo chiedeva la condanna di F.C. Real SM HYRIA al pagamento della somma di € 2.000,00 quale residuo del compenso globale annuo previsto nell'Accordo Economico sottoscritto; accludeva, altresì, la relativa tassa prescritta dall'art. 25 bis, comma 4°, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, pari a € 100,00.

F.C. Real SM HYRIA controdeduceva di aver versato al calciatore l'intera somma dovuta in base al predetto accordo economico, producendo a sostegno di tale fatto, nr 4 ricevute di pagamento dell'importo complessivo di € 7.500,00 apparentemente sottoscritte dal reclamante.

Il sig. Gianmarco Mascolo replicava disconoscendo le proprie firme; disconoscimento che veniva confermato alla riunione del 18.12.2014, ove la società controinteressata non si presentava, nonostante fosse stata specificamente convocata con invito alla produzione degli originali delle presunte quietanze.

La Commissione, sulla base del disconoscimento del reclamante e della mancata produzione degli originali delle presunte quietanze, ritiene meritevole di accoglimento il reclamo proposto.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D., accoglie il reclamo, condannando F.C. Real SM HYRIA a corrispondere al sig. Gianmarco Mascolo la somma di € 2.000,00 quale residuo del compenso globale annuo previsto nell'Accordo Economico sottoscritto.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: cae@lnd.it.

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Campania i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

2) RICORSO DEL CALCIATORE Gabriele PUGLIA/A.S.D.CITTA' DI GIULIANOVA 1924

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 30/09/2014 il sig.Gabriele PUGLIA si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.D.CITTA' DI GIULIANOVA 1924 un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €7.500,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2013/14.Precisando di aver percepito rate per €3.000,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €4.500,00. La Società non faceva pervenire alcuna nota a propria difesa nei termini. Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società A.S.D.CITTA' DI GIULIANOVA 1924 al pagamento in favore del sig.Gabriele PUGLIA della somma di €4.500,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: cae@lnd.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

3) RICORSO DEL CALCIATORE Lorenzo AGOSTINI/A.S.D.GINNASTICA E CALCIO SORA

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 22/10/2014 il sig.Lorenzo AGOSTINI si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.D.GINNASTICA E CALCIO SORA un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €8.500,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2013/14. Precisando di aver percepito rate per €2.900,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €5.600,00.La Società non faceva pervenire alcuna memoria difensiva nei termini. Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società A.S.D.GINNASTICA E CALCIO SORA al pagamento in favore del sig.Lorenzo AGOSTINI della somma di €5.600,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione del proprio iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: cae@lnd.it.Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

4) RICORSO DEL CALCIATORE Henry SHIBA/A.S.D.GINNASTICA E CALCIO SORA

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 16/09/2014 il sig.Henry SHIBA si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.D.GINNASTICA E CALCIO SORA un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €25.800,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2013/14. Precisando di aver percepito rate per €4.500,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della somma di €4.882,00 maturata e non percepita alla data al mese di Dicembre 2013, in quanto trasferito ad altra compagine.La Società non faceva pervenire alcuna memoria difensiva nei termini. Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società A.S.D. GINNASTICA E CALCIO SORA al pagamento in favore del sig. Henry SHIBA della somma di € 4.882,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione del proprio iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: cae@lnd.it. Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art. 94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

5) RICORSO DEL CALCIATORE Mauro MUCCIARELLI/A.S.D. GINNASTICA E CALCIO SORA

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R. in data 16/09/2014 il sig. Mauro MUCCIARELLI si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.D. GINNASTICA E CALCIO SORA un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di € 25.800,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2013/14. Precisando di aver percepito rate per € 5.800,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della somma di € 4.775,00 maturata e non percepita alla data al mese di Dicembre 2013, in quanto poi svincolato. La Società non faceva pervenire alcuna memoria difensiva nei termini. Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società A.S.D. GINNASTICA E CALCIO SORA al pagamento in favore del sig. Mauro MUCCIARELLI della somma di € 4.775,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione del proprio iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: cae@lnd.it. Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art. 94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

6) RICORSO DEL CALCIATORE Andrea CASIMIRRI/A.S.D. GINNASTICA E CALCIO E SORA

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R. in data 4/10/2014 il sig. Andrea CASIMIRRI si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.D. GINNASTICA E CALCIO SORA un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di € 12.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2013/14. Precisando di aver percepito rate per € 2.900,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di € 9.100,00. La Società non faceva pervenire alcuna memoria difensiva nei termini. Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società A.S.D. GINNASTICA E CALCIO SORA al pagamento in favore del sig. Andrea CASIMIRRI della somma di € 9.100,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione del proprio iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: cae@lnd.it. Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art. 94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

7)RICORSO DEL CALCIATORE Fabrizio TIRELLI/A.S.D.GINNASTICA E CALCIO SORA

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 4/10/2014 il sig.Fabrizio TIRELLI si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.D.GINNASTICA E CALCIO SORA un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €5.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2013/14. Precisando di non aver percepito alcuna rata, richiedeva la condanna della Società al pagamento dell'intero importo..La Società non faceva pervenire alcuna memoria difensiva nei termini. Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società A.S.D.GINNASTICA E CALCIO SORA al pagamento in favore del sig.Fabrizio TIRELLI della somma di €5.000,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione del proprio iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: cae@lnd.it.Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

8)RICORSO DEL CALCIATORE Antonio BROSO/A.S.D.CITTA' DI GIULIANOVA

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 18/10/2014 il sig.Antonio BROSO si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.D.CITTA' DI GIULIANOVA 1924 un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €12.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2013/14.Precisando di aver percepito rate per €5.800,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €6.200,00 La Società non faceva pervenire alcuna nota a propria difesa nei termini. Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società A.S.D.CITTA' DI GIULIANOVA 1924 al pagamento in favore del sig.Antonio BROSO della somma di €6.200,00 Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: cae@lnd.it.Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

9)RICORSO DEL CALCIATORE Edoardo GOIO/A.S.D.SELARGIUS CALCIO

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 13/10/2014 il sig.Edoardo GOIO si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.D.SELARGIUS CALCIO un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €3.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2013/14. Precisando di

non aver percepito alcuna rata, richiedeva la condanna della Società al pagamento dell'intera somma. La Società non faceva pervenire alcuna nota a propria difesa nei termini. Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società A.S.D.SELARGIUS CALCIO al pagamento in favore del sig. Edoardo GOIO della somma di €.3.000,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: cae@Ind.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

10) RICORSO DEL CALCIATORE Emiliano MELIS/A.S.D.SELARGIUS CALCIO

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R. in data 13/09/2014 il sig. Emiliano MELIS si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.D.SELARGIUS CALCIO un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.7.500,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2013/14. Precisando di non aver percepito alcuna rata, richiedeva la condanna della Società al pagamento dell'intera somma. La Società non faceva pervenire alcuna nota a propria difesa nei termini. Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società A.S.D.SELARGIUS CALCIO al pagamento in favore del sig. Emiliano MELIS della somma di €.7.500,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: cae@Ind.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

11) RICORSO DEL CALCIATORE Massimo FUMAI/A.D.C.ARS ET LABOR GROTTAGLIE

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R. in data 10/09/2014 il sig. Massimo FUMAI si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.D.C.ARS ET LABOR GROTTAGLIE un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.7.500,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2013/14. Precisando di aver percepito rate per €.5.200,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €.2.300,00. La Società non faceva pervenire alcuna memoria difensiva nei termini. Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società A.D.C.ARS ET LABOR GROTTAGLIE al pagamento in favore del sig. Massimo FUMAI della somma di €.2.300,00. Dispone la

restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: cae@lnd.it Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della

liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

12)RICORSO DEL CALCIATORE Fabio FERRARA/A.S.D.GLADIATOR 1924

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 17/09/2014 il sig.Fabio FERRARA si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.D.GLADIATOR 1924 un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.10.350,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2013/14. Precisando di aver percepito rate per €.4.350,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €.6.000,00.

La Società non faceva pervenire alcuna nota a propria difesa nei termini.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società A.S.D.GLADIATOR 1924 al pagamento in favore del sig.Fabio FERRARA della somma di €.6.000,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: cae@lnd.it.

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Campania i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

13)RICORSO DELLA CALCIATRICE Silvia FUSELLI/A.S.D.TORRES FEMMINILE SASSARI

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 19/09/2014 la sig.na Silvia FUSELLI si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.D.TORRES FEMMINILE SASSARI, un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.15.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2013/14. Precisando di non aver percepito alcuna rata,richiedeva la condanna della Società al pagamento dell'intera somma.

La Società non faceva pervenire alcuna memoria difensiva nei termini.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società A.S.D.TORRES FEMMINILE SASSARI al pagamento in favore della sig.na Silvia FUSELLI della somma di €.15.000,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione del proprio iban bancario tramite mail all'indirizzo: cae@postalnd.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Calcio Femminile. i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità della calciatrice regolarmente datati e firmati dalla stessa entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

14) RICORSO DELLA CALCIATRICE Roberta FILIPPOZZI/A.S.D.NAPOLI C.F.

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 3/10/2014 la sig.na Roberta FILIPPOZZI si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.D.NAPOLI C.F. un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.7.500,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2013/14. Precisando di aver percepito rate per €.5.050,00 richiedeva la condanna della società al pagamento della rimanente somma di €.2.450,00.

La Società non faceva pervenire alcuna memoria difensiva nei termini.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società A.S.D.NAPOLI C.F. al pagamento in favore della sig.na Roberta FILIPPOZZI della somma di €.2.450,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente della calciatrice) tramite mail all'indirizzo: cae@lnd.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Calcio Femminile, i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità della calciatrice regolarmente datati e firmati dalla stessa entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

15) RICORSO DEL CALCIATORE Francesco COLOMBINI/U.S.D.AREZZO S.r.l.

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 18/10/2014 il sig.Francesco COLOMBINI si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società U.S.D.AREZZO S.r.l.un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.25.822,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2014/15.

Precisando di non aver percepito alcuna rata, richiedeva la condanna della Società al pagamento della somma di €.4.647,20 maturata fino al 15/9/2014, in quanto la Società è stata ammessa al Campionato Professionistico Lega Pro ed il calciatore è stato svincolato.

La Società, in data 26/11/2014, faceva pervenire una mail, dove si dava atto. di aver effettuato un bonifico pari ad €.2.134,59 in favore del ricorrente quale saldo di ogni spettanza economica relativamente all'accordo economico depositato.

In pari data, il legale rappresentante del calciatore, replicava sempre tramite mail, accettando per lui, la somma bonificata dalla Società,ma solo come acconto, riducendo la richiesta economica ad €.2.512,61 quale somma mancante al totale richiesto.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società U.S.D.AREZZO S.r.l. al pagamento in favore del sig.Francesco COLOMBINI della somma di €.2.512,61 quale saldo sulla maggiore somma richiesta.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: cae@lnd.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare alla Lega Pro i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non

oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

16)RICORSO DEL CALCIATORE Marco BRIGHI/U.S.D.AREZZO S.r.l.

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 24/10/2014 il sig.Marco BRIGHI si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società U.S.D.AREZZO S.r.l.un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.25.822,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2014/15.

Precisando di non aver percepito alcuna rata, richiedeva la condanna della Società al pagamento della somma di €.2.582,20 maturata fino al 15/9/2014, in quanto la Società è stata ammessa al Campionato Professionistico Lega Pro ed il calciatore è stato svincolato.

La Società, in data 26/11/2014, faceva pervenire una mail, dove si dava atto. di aver effettuato un bonifico pari ad €.1.067,30 in favore del ricorrente quale saldo di ogni spettanza economica relativamente all'accordo economico depositato.

In pari data, il legale rappresentante del calciatore, replicava sempre tramite mail, accettando per lui, la somma bonificata dalla Società,ma solo come acconto, riducendo la richiesta economica ad €.1.514,90, quale somma mancante al totale richiesto.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società U.S.D.AREZZO S.r.l. al pagamento in favore del sig.Marco BRIGHI della somma di €.1.514,90 quale saldo sulla maggiore somma richiesta.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: cae@Ind.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare alla Lega Pro i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

17)RICORSO DEL CALCIATORE Marco PICCINELLI/U.S.D.AREZZO S.r.l.

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 23/10/2014 il sig.Marco PICCINELLI si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società U.S.D.AREZZO S.r.l.un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.14.778,02 relativamente alla Stagione Sportiva 2014/15.

Precisando di non aver percepito alcuna rata, richiedeva la condanna della Società al pagamento della somma di €.2.216,70 maturata fino al 15/9/2014, in quanto la Società è stata ammessa al Campionato Professionistico Lega Pro ed il calciatore è stato svincolato.

La Società, in data 26/11/2014, faceva pervenire una mail, dove si dava atto. di aver effettuato un bonifico pari ad €.1.300,00 in favore del ricorrente quale saldo di ogni spettanza economica relativamente all'accordo economico depositato.

In pari data, il legale rappresentante del calciatore, replicava sempre tramite mail, accettando per lui, la somma bonificata dalla Società,ma solo come acconto, riducendo la richiesta economica ad €.916,00, quale somma mancante al totale richiesto.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società U.S.D.AREZZO S.r.l. al pagamento in favore del sig. Marco PICCINELLI della somma di €.916,00, quale saldo sulla maggiore somma richiesta.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: cae@lnd.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare alla Lega Pro i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

18)RICORSO DEL CALCIATORE Gabriele FONDI/A.S.D.DERUTA S.r.l.

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 3/10/2014 il sig.Gabriele FONDI si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.D.DERUTA S.r.l. un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.4.000,00, relativamente alla Stagione Sportiva 2013/14. Precisando di aver percepito rate per €.1.300,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €.2.700,00.

La Società non faceva pervenire alcuna controdeduzione nei termini previsti.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società A.S.D.DERUTA S.r.l. al pagamento in favore del sig.Gabriele FONDI della somma di €.2.700,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: cae@lnd.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Umbria i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

19)RICORSO DEL CALCIATORE Lorenzo BIANCHINI/A.C.D.BASTIA 1924

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 23/10/2014 il sig. Lorenzo BIANCHINI si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.C.D.BASTIA 1924 un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.5.400,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2013/14. Precisando di aver percepito rate per €.3.000,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €.2.400,00. La Società non produceva alcuna nota a propria difesa nei termini previsti dal Regolamento.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società A.C.D.BASTIA 1924 al pagamento in favore del sig.Lorenzo BIANCHINI della somma di €.2.400,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: cae@lnd.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

20) RICORSO DEL CALCIATORE Giuseppe CORBO/A.S.D.MANFREDONIA CALCIO

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 30/09/2014 il sig.Giuseppe CORBO si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.D.MANFREDONIA CALCIO un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.7.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2013/14. Precisando di aver percepito rate per €.1.750,00, richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €.5.250,00 La Società non faceva pervenire alcuna nota a propria difesa nei termini. Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società A.S.D.MANFREDONIA CALCIO al pagamento in favore del sig.Giuseppe CORBO della somma di €.5.250,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: cae@lnd.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

21) RICORSO DEL CALCIATORE Diego PETRARCA/A.C.ISOLA LIRI S.r.l.

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 7/10/2014 il sig.Diego PETRARCA si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.C.ISOLA LIRI S.r.l. un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.10.400,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2013/14. Precisando di aver percepito rate per €.6.500,00, richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €.3.900,00 La Società non faceva pervenire alcuna nota a propria difesa nei termini. Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società A.C. ISOLA LIRI S.r.l. al pagamento in favore del sig.Diego PETRARCA della somma di €.3.900,00 Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: cae@lnd.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

22) RICORSO DEL CALCIATORE Savino MARTONE/A.S.D.ISERNIA F.B.C.

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 11/09/2014 il sig.Savino MARTONE si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.D.ISERNIA F.B.C. un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.24.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2013/14. Precisando

di aver percepito rate solo per €.12.000,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €.12.000,00.

La Società in data 3/12/2014 presentava le proprie controdeduzioni, ma fuori termine previsto.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società A.S.D.ISERNIA F.B.C. al pagamento in favore del sig.Savino MARTONE della somma di €.12.000,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione del proprio iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: cae@lnd.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Molise i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

23)RICORSO DEL CALCIATORE Giuseppe ALOE/N.F.C.ORLANDINA

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 3/09/2014 il sig.Giuseppe ALOE si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società N.F.C.ORLANDINA A.S.D. un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.3.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2013/14. Precisando di aver percepito rate per €.2.100,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €.900,00. La Società non faceva pervenire alcuna nota a propria difesa nei termini.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società N.F.C.ORLANDINA A.S.D. al pagamento in favore del sig.Giuseppe ALOE della somma di €.900,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: cae@lnd.it.

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

24)RICORSO DEL CALCIATORE Giuseppe NASTASI/S.S.D.CITTA' DI MESSINA S.r.l.

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 28/08/2014 il sig.Giuseppe NASTASI si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società S.S.D.CITTA'DI MESSINA S.r.l. un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.5.500,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2013/14. Precisando di aver percepito rate per €.3.500,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €.2.000,00. La Società non produceva alcuna nota a propria difesa nei termini previsti dal Regolamento. Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società S.S.D.CITTA' DI MESSINA S.r.l. al pagamento in favore del sig. Giuseppe NASTASI della somma di €.2.000,00 Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: cae@lnd.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Sicilia i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

25)RICORSO DELLA CALCIATRICE Anna PIRAS/A.S.D.ISOLOTTO CALCIO A 5

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 7/10/2014 la sig.ra Anna PIRAS si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.D.ISOLOTTO CALCIO A 5 un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.8.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2013/14 Precisando di aver percepito rate per €.6.700,00 richiedeva la condanna della società al pagamento della rimanente somma di €.1.300,00.

La Società non faceva pervenire alcuna memoria difensiva nei termini.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società A.S.D.ISOLOTTO CALCIO A 5 al pagamento in favore della sig.ra Anna PIRAS della somma di €.1.300,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente della calciatrice) tramite mail all'indirizzo: cae@lnd.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare alla Divisione Nazionale Calcio A/5. i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità della calciatrice regolarmente datati e firmati dalla stessa entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

Il Segretario
Enrico Ciuffa

Il Presidente
Avv.Fabio Galli

Pubblicato in Roma il 13 Gennaio 2015

Il Segretario Generale
Massimo Ciaccolini

Il Presidente della L.N.D.
Felice BELLOLI